

Si prevede la possibilità per i datori di lavoro di stipulare, entro il 30 aprile 2007, accordi aziendali o territoriali con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, allo scopo di promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti di lavoro subordinato (di durata non inferiore a 24 mesi). Sulla base di tali accordi il datore di lavoro ed il lavoratore provvedono alla stipula di "accordi di conciliazione". Il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo straordinario (pari alla metà dei contributi già versati per i periodi del contratto) a favore della posizione previdenziale del lavoratore interessato.

Ancora allo scopo di conferire maggiori tutele a quest'area di lavoro discontinuo, ai lavoratori a progetto non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene ampliata la tutela in caso di malattia e maternità. Per i periodi di malattia non inferiori a 4 giorni, ad essi spetterà infatti un'indennità giornaliera fino al massimo di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per non meno di venti giorni nell'arco dell'anno solare. In caso di maternità ai medesimi lavoratori si applica un trattamento economico per congedo parentale pari al 30% del reddito per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Focus.

Nel lavoro progetto le parti possono esercitare il recesso prima della scadenza del termine previsto per giusta causa oppure secondo le diverse cause o modalità previste e stabilite dalle parti.

Il contratto di lavoro richiede la forma scritta ad probationem (che significa "ai fini di prova", in contrapposizione a ad substantiam che significa "ai fini della sostanza" e identifica quella forma obbligatoriamente richiesta per dare piena sostanza ad un atto).

Il Dlgs 276 in merito alla tutela dei rapporti a progetto alle lavoratrici ed ai lavoratori a progetto è stato riconosciuto il diritto all'indennità economica per la fruizione dei congedi parentali; in caso di gravidanza il rapporto di lavoro si sospende e per eventuali invenzioni il collaboratore ha diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. Gravidanza, malattia e infortunio non comportano l'estensione del rapporto contrattuale quindi, che rimane sospeso: in particolare in caso di malattia ed infortunio il contratto non viene prorogato e si estingue alla scadenza naturale, mentre soltanto in caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, tranne disposizione più favorevole del contratto individuale, art. 66 Dlgs 276.

Il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso il collaboratore è assoggettato all'obbligo di riservatezza.

Il Dlgs 276 in merito alla tutela dei rapporti a progetto stabilisce che dal 1 gennaio 2007 si riconosce ai lavoratori a progetto l'erogazione dell'indennità di malattia.

Nei contratti a progetto il corrispettivo non tiene conto dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.
